



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 20/2026

OGGETTO: NOVITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° luglio 2026 sono in vigore le nuove regole sull'**adesione automatica alla previdenza complementare**, introdotte dalla **legge di Bilancio 2026** (L. n. 199/2025), che modifica il D.Lgs. n. 252/2005. La riforma impone ai datori di lavoro un aggiornamento operativo delle procedure di assunzione, di raccolta dei dati sulla scelta del TFR e di gestione dei versamenti ai fondi pensione.

Con riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione** dal 1° luglio 2026 (esclusi i lavoratori domestici), il termine per esprimere la scelta sulla destinazione del TFR maturando si riduce da 6 mesi a **60 giorni**. Decorso inutilmente tale termine, opera il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, secondo le modalità previste dall'**art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005**. Per le aziende, l'inerzia del lavoratore non comporta solo il conferimento del TFR a una forma pensionistica complementare, ma può attivare anche la **contribuzione datoriale** prevista dalla contrattazione collettiva applicata. È quindi necessario aggiornare tempestivamente l'**informativa** da consegnare al lavoratore, la modulistica, le procedure paghe e i controlli sui fondi pensione di destinazione del TFR; una check-list interna può agevolare la verifica del corretto adempimento di ciascun passaggio.

Quanto alla **deducibilità fiscale**, a partire dal 2026 il limite massimo annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzato da **€ 5.164,57** a **€ 5.300**. Il nuovo tetto riguarda la somma complessiva dei versamenti, del lavoratore e, se previsto, del datore di lavoro, e conferma la deducibilità come principale leva di incentivo alla previdenza integrativa.

Distinti saluti.

Padova, 01/07/2026

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA